DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO, DI LAVORO E PREVIDENZA NEL SETTORE AGRICOLO, DI DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DELLA SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)

Art. 2

Disposizioni in materia di lavoro agricolo

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608

Versione in vigore dal 2 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU)
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-collocamento-di-lavoro-e-1996/art-2-disposizioni-in-materia-di-lavoro-agricolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it